



UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA

“CIVILTÀ DELLE PIETRE”

PROVINCIA DI BRESCIA

Prot.: *Vedi Pec*

Data: _____.

Spett.le

Via _____

PEC: _____

OGGETTO: SCHEMA LETTERA COMMERCIALE/CONTRATTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AFFARI GENERALI PER IL BIENNIO 2021-2022 AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 381/91.

Premesso che l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e ss. mm. e ii., ed in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della medesima legge, intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto, diverso da quelli socio sanitari ed educativi;

VISTI gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91, l'articolo 20 della Legge 52/96, gli artt. 7, 8, 9, 10 della L.R. 16/93, l'art. 7 della L.R. 14/97, la L. R. 1/2008, la L.R. 36/2015;

PREMESSO:

- che con l'affidamento alla Cooperativa del servizio in oggetto l'Ente persegue i seguenti obiettivi:
 - ✓ contribuire direttamente alla creazione di opportunità di lavoro per persone in stato o a rischio di emarginazione mediante la creazione di opportunità lavorative attraverso le quali consentire progetti di recupero, obiettivo che la Cooperativa prevede appunto nel proprio statuto come scopo sociale;
 - ✓ svolgere il servizio di cui l'Amministrazione necessita ed al contempo realizzare un intervento avente importante rilevanza sociale;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che la stessa è adeguatamente attrezzata per svolgere le attività richieste e adeguata per agevolare con professionalità gli inserimenti lavorativi;
- che la Cooperativa è stata individuata nel rispetto delle modalità di cui all'art. 5 della Legge 381/91, all'art. 20 della Legge 52/96 in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, nonché nel rispetto dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con determinazione n. ____ del _____, è stata affidata a codesta Spett.le COOPERATIVA la prestazione contrattuale in oggetto.

La spesa complessiva di _____ euro, compresa iva come per legge, trova copertura finanziaria nel competente capitolo del bilancio di previsione 2020-2022, esercizi finanziari 2021 e 2022, le cui obbligazioni saranno esigibili per € _____ entro il 31/12/2021 e per € _____ entro il 31/12/2022;

Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero della determinazione sopra citata.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

ART. 1

PARTI STIPULANTI

L'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica - che di seguito per brevità verrà chiamata Ente - con sede in Capo di Ponte (BS) Via Stazione n. 15 C. F. 90020920170 P. Iva 03253150985, rappresentata dall'Avv. Carmen Modafferi, nata a _____ il _____, CF. _____, in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, ivi domiciliata per la carica, la quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato,

La ditta _____ di seguito per brevità denominata "Cooperativa" con sede in Via _____ a _____ (____) iscritta all'Albo regionale delle Cooperative sociali nella sezione B al n. _____, nella persona del suo Legale Rappresentante _____ nato/a a _____ (____) il _____, CF. _____, abilitato/a alla sottoscrizione della presente lettera contrattuale.

ART. 2

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO E VALORE CONTRATTUALE

L'oggetto del servizio è il supporto all'Area Affari Generali dell'Ente per il biennio 2021-2022.

Nel rispetto delle direttive impartite alla Cooperativa con la presente lettera/contratto ed in relazione alle esigenze del servizio ivi dedotto, la Cooperativa mantiene l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti del personale specializzato utilizzato dall'Ente.

Il personale specializzato:

- deve avere una qualifica corrispondente alla categoria giuridica B, posizione economica B3 del comparto enti locali;

- deve fornire supporto all'Area Affari generali con particolare riferimento a:

- predisposizione di bozze di atti;
- pubblicazione all'albo online di tutti gli atti dell'Ente;
- implementazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di anticorruzione e trasparenza;
- pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti di appalti di lavori, forniture e servizi nel rispetto della normativa anticorruzione.

Il compenso alla Cooperativa per l'erogazione del servizio richiesto verrà definito tramite ribasso su una base d'asta pari a € 68.591,52 oltre IVA nella misura di legge, corrispondente a 3.312 ore per l'intero biennio, suddivise in 1.656 ore annue.

L'Ente si impegna inoltre ad erogare un rimborso spese nel caso in cui il lavoratore usufruisca del servizio mensa, solamente per le ore in presenza, tramite una quota a forfait di € 8,00/giorno, esente iva di legge;

Pertanto, l'importo del contratto verrà computato tenendo conto della quota corrispondente al rimborso spese mensa, che si quantifica in € 736,00/annui; detto importo non viene computato all'interno della base d'asta.

La Cooperativa deve attivare una copertura assicurativa a tutela degli eventuali infortuni del dipendente utilizzato dall'Ente.

Si precisa che:

- date le caratteristiche dell'appalto e il tipo di servizio richiesto, non si configurano rischi da interferenza di cui all' art. 26, c. 3 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero);
- ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, per i servizi di natura intellettuale nell'offerta non deve essere indicato il costo della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Il servizio dedotto in contratto ha inizio il 01/01/2021 ed ha termine il 31/12/2022 senza necessità di disdetta da parte dell'Ente.

La Cooperativa, in ogni caso, è impegnata a garantire, per un periodo massimo di tre mesi dalla scadenza, a semplice richiesta dell'Ente, la continuità del servizio fino a nuovo affidamento nonché assegnazione dello stesso alle stesse modalità e condizioni in atto.

ART. 4

REQUISITI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa dichiara di essere iscritta nella sezione "B", al n. _____ dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura prevista dalla Legge 381/1991.

La Cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

La Cooperativa si impegna:

- a rilevare il personale occupato dall'appaltatore uscente, perseguendo in tal modo la conservazione dei livelli occupazionali esistenti al termine dell'esecuzione del contratto stipulato tra il precedente appaltatore e il soggetto appaltante;
- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
- ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Cooperativa e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.).
- La Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività (Responsabile del Servizio) e responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il/la Sig./Sig.ra _____;
- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- ad applicare a favore dei dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi relativi alla località in cui si svolgono i servizi, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di

- prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi la responsabilità e gli oneri nei confronti dell'Ente o di terzi laddove si riscontri la mancata adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- a trattare tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel presente schema di Convenzione;
- a trasmettere all'Ente ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna:
 - la tipologia di svantaggio,
 - il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time),
 - la data di assunzione,
 - il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

La Cooperativa si impegna, inoltre, a comunicare all'Ente entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione tramite Posta Elettronica Certificata:

- Iscrizione all'Albo Regionale nella sezione "B";
- Elenco operatori;
- Elenco soci volontari;

ART. 5

CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta acquisita al protocollo della procedura telematica sul Portale Aria/Sintel ID n. _____.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione della prestazione.

La Cooperativa non potrà esigere dall'Ente, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito.

Con il pagamento del suddetto corrispettivo, la Cooperativa si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

Il pagamento sarà disposto dall'Ente, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato della Cooperativa, a seguito della presentazione delle relative fatture con scadenza a 60 gg DFFM, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) della medesima.

L'operatore economico potrà trasmettere le fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio (SDi) indicando i seguenti dati:

- Denominazione ente: Unione dei Comuni della Media Valle Camonica
- Codice Univico: UFUSXT
- Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA
- Codice Fiscale del servizio di F.E.: 90020920170
- Partita Iva: 03253150985
- pec: unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

Ogni messaggio di posta elettronica potrà avere come allegato una sola fattura, dovrà indicare nell'oggetto il numero della fattura stessa.

L'Ente effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere.

ART. 6

OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

A norma dell'art. 3, commi 1 e 8 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., la Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società "Poste italiane s.p.a." e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, co. 5 della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse) il Codice Identificativo di Gara (**CIG: 855164725A**) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nonché indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero della determinazione di affidamento.

Secondo il disposto dell'art. 3, co. 7 della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., la DITTA e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare all'UNIONE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Cooperativa e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti la Cooperativa:

- A.** dichiara di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi _____;
- B.** dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: Sig./Sig.ra _____ C.F. _____;
- C.** si obbliga:
 - a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'Ente, gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché esso verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
 - a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Il comune/La provincia e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- D.** prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a alla Cooperativa l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

ART. 7

VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo, dovranno essere tradotte in apposite relazioni trasmesse anche alla Cooperativa.

ART. 8

SUBAPPALTO - CONSORZI

La Cooperativa non può cedere o subappaltare le attività oggetto della convenzione, pena la risoluzione del contratto.

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della Cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'Ente.

ART. 9

RISOLUZIONE E RECESSO

La presente lettera/contratto può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5, **fatta salva l'ipotesi in cui la Cooperativa sia in ritardo con il pagamento di quanto dovuto al dipendente utilizzato e l'Ente - dopo aver esperito regolare sollecito privo di riscontro positivo da parte della Cooperativa - abbia provveduto al pagamento diretto;**
- riduzione dei giorni in cui le persone svantaggiate inserite effettuano la prestazione lavorativa, superiore al 50 % rispetto a giorni previsti.

È causa di risoluzione altresì la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali.

Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del presente contratto, l'Ente avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, l'Ente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata oppure a mezzo PEC, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, l'Ente riconoscerà alla Cooperativa i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

ART. 10

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile dell'Area Affari Generali è altresì il Responsabile del procedimento.

ART. 11

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di BRESCIA.

ART. 12

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Cooperativa viene designata quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, Paragrafo 1, RGPD 2016/679.

In ossequio alla previsione di cui all'art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, il presente articolo disciplina i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento dei dati con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito del presente contratto.

La Cooperativa, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto dell'Unione al fine della tutela dei diritti degli interessati.

La Cooperativa, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare:

- il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento;
- il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che la normativa vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che nell'ambito della propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la pseudonimizzazione (principio per cui le informazioni di profilazione debbano essere conservate in una forma che impedisce l'identificazione dell'utente) e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nei casi previsti dall'art. 37 del RGPD, pubblica i suoi dati di contatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare del trattamento;
- il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 2, del RGPD, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica;
- il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'Ente sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del contratto/incarico/fornitura/consulenza oggetto di affidamento, si obbliga a restituire al Titolare tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;
- il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei dati.

ART. 13

SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA/ CONTRATTO

La presente lettera/contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Restano acquisiti al fascicolo:

- il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente/responsabile di area dell'Ente;
- la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
- la prova della ricezione alla pec dell'aggiudicatario;
- il file ricevuto dall'aggiudicatario all'indirizzo Pec dell'Unione.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della lettera-contratto.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” dell’UNIONE, al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Cooperativa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

firmato digitalmente

Per Unione dei Comuni Media Valle Camonica

LA RESPONSABILE dell’AREA AFFARI GENERALI

firmato digitalmente